Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 29/10/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 17 aprile 2026 (preceduto da reclamo del 24 ottobre 2025), la ricorrente deduce che l'impresa resistente avrebbe omesso il pagamento della prestazione indennitaria dovuta sulla base delle fatture allegate al fascicolo. In particolare, lamenta la mancata liquidazione delle spese relative alle riparazioni dei danni cagionati al veicolo della ricorrente a causa di un sinistro stradale, nonché le spese dalla stessa sostenute per noleggiare un veicolo sostitutivo. Evidenzia, come emerge dal reclamo, una gestione contraddittoria della fase di liquidazione del sinistro, alludendo a condotte dilatorie e pretestuose della liquidatrice, che avrebbe omesso il pagamento della prestazione assicurativa per l'assenza della "*dichiarazione di mancata detraibilità dell'IVA*" redatta dal commercialista in luogo del legale rappresentante *p.t.* Chiede, dunque, il pagamento degli importi riportati nelle suddette fatture.

Nelle proprie controdeuzioni, l'impresa rappresenta che il ricorso avrebbe ad oggetto un sinistro stradale del 23 maggio 2025 che coinvolgeva il veicolo da questa assicurato ed altri due veicoli, tra cui quello della ricorrente, assicurata con altra impresa. Tanto premesso, l'impresa evidenzia di aver già provveduto a liquidare alla ricorrente una somma pari ad euro 4.639,00 a titolo di risarcimento del danno materiale. Ciò nonostante, l'impresa rileva come la ricorrente chiederebbe con ricorso la corresponsione dell'importo integrale riportato

in fattura, senza la deduzione di quanto già percepito, in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Stante ciò, l'impresa eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per superamento dei limiti di valore. Evidenzia, infatti, che la domanda proposta dalla ricorrente sarebbe diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di due fatture i cui importi superano il limite di competenza per valore dell'Arbitro che, per la tipologia di controversia, viene fissato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (d'ora in avanti "*Decreto*") in euro 2.500,00. In aggiunta, l'impresa eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di buona fede e completezza delle allegazioni, derivante dal fatto che la ricorrente avrebbe omesso l'avvenuta percezione della somma di euro 4.639,00 già corrisposta dall'impresa. Pertanto, adduce che risulterebbe violato l'art. 9, comma 1, lett. h del Decreto, ove si prevede l'inammissibilità del ricorso "*privo dell'indicazione degli elementi essenziali*" fra i quali dovrebbe rientrare anche "*l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda*". Da ultimo, in rito, l'impresa eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 8, comma 3 del Decreto, per la divergenza tra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso. Sotto tale profilo, l'unica doglianza mossa con il reclamo in atti sarebbe rinvenibile nella mancata liquidazione della fattura relativa al danno materiale subito dall'automobile. In tale comunicazione, viceversa, non vi sarebbe alcun riferimento diretto o indiretto alla richiesta di rimborso di euro 658,80 quale costo sostenuto per il noleggio di un veicolo sostitutivo. Impregiudicato quanto precedentemente dedotto, la resistente rileva come la pretesa della ricorrente risulti infondata anche nel merito. A tal proposito rileva come la richiesta di pagamento per la fattura di euro 5.100,14, dovrebbe al più limitarsi alla differenza tra quanto richiesto e quanto già corrisposto, pari ad euro 461,14. A tal proposito rileva che tale somma residua deriverebbe dalla legittima trattenuta operata sull'IVA effettuata sulla scorta del fatto che la ricorrente sarebbe una società di capitali. Essendo soggetto passivo IVA, vigendo una presunzione di detraibilità dell'imposta - come peraltro confermato da perizia tecnica di parte allegata alle controdeduzioni -, tale trattenuta risulterebbe legittima. Riferisce dunque che, a fronte di ciò, l'onere di fornire prova rigorosa e contraria circa l'indetraibilità dell'imposta graverebbe sulla ricorrente, che si sarebbe viceversa limitata a una generica autodichiarazione che risulta, secondo l'impresa, del tutto insufficiente. La richiesta dell'impresa di ottenere una dichiarazione del commercialista sarebbe pertanto un atto di dovuta diligenza nella gestione del sinistro. Quanto alle spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo, per euro 658,80, l'impresa rileva come la ricorrente si sarebbe limitata a produrre una fattura senza allegare il contratto di noleggio e fornire alcun elemento probatorio circa la necessità e congruità del fermo tecnico. In tal senso rileva che, secondo la giurisprudenza, la prova del danno da fermo tecnico non potrebbe essere considerato *in re ipsa*. Pertanto, la ricorrente avrebbe omesso di dimostrare di aver avuto bisogno di un veicolo sostitutivo per la propria attività né avrebbe giustificato la durata del noleggio in relazione ai tempi effettivi di riparazione. Da ultimo, contesta la quantificazione del danno richiesto poiché il perito incaricato dalla stessa impresa "*aveva concordato un importo per le riparazioni inferiore a quello fatturato*".

La ricorrente, in sede di repliche, riferisce di aver correttamente precisato, nel ricorso, che l'impresa non avrebbe pagato interamente le fatture inviate e pertanto che il contenzioso riguarderebbe il solo "*saldo*" delle stesse e non il loro intero importo. Pertanto, precisa che

il ricorso sarebbe ammissibile quanto ai limiti di competenza per valore, perché starebbe agendo per la differenza degli importi non pagati e non per l'intera somma. Da ultimo, la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, in quanto gli importi delle fatture sarebbero in linea con quanto concordato con il fiduciario della resistente.

L'impresa, con le proprie controrepliche, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della modifica della domanda operata dalla ricorrente, *ex* art. 10, comma 2 del Decreto. Deduce che la diversa qualificazione della domanda originariamente proposta costituirebbe una vera e propria *mutatio libelli* poiché, a dispetto di quanto *ex adverso* argomentato, la ricorrente non avrebbe mai quantificato la propria richiesta nel solo importo residuo, e avrebbe viceversa richiesto genericamente il pagamento delle fatture non menzionando il versamento ricevuto e quietanzato. Quanto poi all'asserita corrispondenza tra le fatture prodotte e quanto periziato dal fiduciario, l'impresa reitera che la differenza sarebbe dovuta alla quota di IVA che la ricorrente potrebbe recuperare fiscalmente, non costituendo danno effettivo. Da ultimo, rileva che la ricorrente non avrebbe dedotto alcunché con riferimento all'inammissibilità della domanda di rimborso per il costo di noleggio quale domanda nuova non contenuta nel reclamo originario. Ciò costituirebbe una non contestazione del fatto storico, con conseguente "*cristallizzazione dell'inammissibilità*" di tale capo della domanda.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il presunto inadempimento dell'impresa circa il pagamento di un indennizzo derivante dal danno subito dal veicolo della ricorrente in un incidente stradale. A tale fine, la ricorrente chiede il pagamento delle fatture allegate al ricorso per un importo complessivo pari ad euro 5.758,94 comprendente euro 5.100,14 per i costi di riparazione ed euro 658,80 per il noleggio di un'auto sostitutiva. Si oppone a tale richiesta l'impresa adducendo plurime eccezioni di inammissibilità e sottolineando l'infondatezza nel merito delle richieste *ex adverso* formulate. Sottolinea, in particolare, di aver già liquidato gli importi di cui alla fattura relativa alle riparazioni avendo dalla stessa trattenuto solo l'IVA stante la natura di società di capitali della ricorrente e, quindi, la sua qualità di soggetto passivo IVA. Per quanto concerne i costi di noleggio, oltre a ribadire l'inammissibilità della domanda derivante dal fatto che tali doglianze non erano state inserite nel reclamo, evidenzia la mancata allegazione del contratto di noleggio e l'assenza di prova circa il danno da fermo tecnico subito dalla ricorrente.

La vicenda prospettata nel ricorso impone, in primo luogo di analizzare le eccezioni di inammissibilità formulate dall'impresa partendo da quella attinente l'incompetenza per valore ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. *b*), n. 1 del Decreto che, nell'ambito delle controversie riguardanti il diritto al risarcimento per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa del responsabile civile, fissa il limite di competenza per valore in euro 2.500,00. L'impresa sottolinea che la richiesta formulata da parte della ricorrente avesse ad oggetto il pagamento delle fatture dalla stessa allegate e che tale importo superasse di gran lunga la competenza per valore sopra riportata. Si evince delle successive difese svolte dall'impresa nel merito, che la stessa avesse in realtà già liquidato la fattura relativa alle spese necessarie per la riparazione del mezzo per un importo pari ad euro 4.639,00 trattenendo solo l'importo dell'IVA in quanto la

ricorrente risulterebbe essere soggetto passivo IVA. Solo da tali difese, i cui fatti sono stati poi confermati in sede di repliche da parte della ricorrente, è dato desumere che la domanda formulata in ricorso avesse ad oggetto, per quanto riguarda i danni all'automobile, il pagamento della differenza fra l'importo indicato nella relativa fattura e l'indennizzo già liquidato e, per quanto riguarda il noleggio dell'automobile sostitutiva, il pagamento integrale della relativa fattura.

Tuttavia, dall'analisi della domanda formulata in ricorso non emerge in alcun modo che la domanda risulti limitata al solo importo residuo riguardando, al contrario, "*gli importi delle fatture*" ritenuti in linea con la stima effettuata dal fiduciario dell'impresa. Dovendo ricavare tali importi *per relationem*, facendo riferimento alle fatture allegate, emerge chiaramente che gli importi richiesti superino il limite di competenza per valore fissato dall'art. 3, comma 4, lett. *b*), n. 1 del Decreto rendendo il ricorso inammissibile.

Né a diversa conclusione si potrebbe giungere aderendo alla posizione della ricorrente la quale sostiene di aver fatto espressamente riferimento nel ricorso alla circostanza che l'impresa non avrebbe pagato "*tutti gli importi*" previsti dalle fatture allegate. Secondo la ricorrente tale specificazione starebbe a significare che un indennizzo parziale della fattura relativa alla riparazione del mezzo fosse già avvenuto e che si richiedeva, pertanto, solo l'integrazione di quell'indennizzo al fine di ottenere "*tutti gli importi*" dovuti. Al riguardo, giova sottolineare che l'art. 9, comma 1, lett. *h*) del Decreto prevede l'inammissibilità del ricorso in tutte le circostanze in cui sia privo dell'indicazione degli elementi essenziali fra i quali vanno senza dubbio annoverati il *petitum* e la *causa petendi*. Va ribadito che l'individuazione di *petitum* e *causa petendi* deve essere effettuata sulla scorta di una ricostruzione complessiva del ricorso e dei documenti allegati e, solo a seguito di tale attività, il Collegio potrà pronunciare l'inammissibilità per indeterminatezza della domanda nell'ipotesi in cui tali dati risultino ancora oscuri (cfr. Decisione AAS, n. 781/2026). Nel caso di specie, pur a voler ricostruire la domanda formulata nel ricorso quale richiesta di corresponsione di una somma di denaro quantificabile nella differenza fra quanto indicato in fattura e quanto già liquidato, non risulterebbe comunque correttamente e chiaramente indicato il *petitum*. Non risulta infatti ricavabile dai documenti allegati al ricorso quale sarebbe l'importo già liquidato che, sottratto alla somma indicata in fattura, aiuterebbe ad individuare il *petitum*. Dallo stesso reclamo non è infatti dato evincere con chiarezza se la l'inadempimento contestato all'impresa, pur derivando dalla mancata produzione di una dichiarazione circa la liquidabilità o meno dell'IVA, riguardasse l'intero importo della fattura o solo parte di essa e, nel caso, a quanto ammontasse la liquidazione parziale riconosciuta dall'impresa. Pur volendo accogliere la ricostruzione della ricorrente, quindi, il ricorso risulterebbe in ogni caso generico non permettendo di ricostruire con certezza l'importo oggetto della richiesta. Tale carenza dovrebbe comunque condurre ad una inammissibilità del ricorso ai sensi del già citato art. 9, comma 1, lett. *h*) del Decreto.

Allo stesso modo, pur volendo separare le richieste formulate da parte della ricorrente in relazione alle due distinte fatture, risulterebbe inammissibile anche la parte della domanda relativa alla liquidazione della fattura recante l'importo pagato dalla ricorrente per il noleggio di un'automobile sostitutiva in quanto tale specifica doglianza non risulta in alcun modo previamente sollevata nel reclamo presentato nei confronti dell'impresa. In proposito, l'art.

8, comma 3, Decreto statuisce che "*il ricorso ha il medesimo oggetto del reclamo*" ed il Collegio ha già avuto modo di specificare che "*la mancanza di identità di oggetto fra ricorso e reclamo comporta un'inammissibilità dello stesso ricorso, inammissibilità che potrebbe anche essere parziale ove i due atti divergano solo in parte*" e che "*i criteri fondamentali in base ai quali valutare la corrispondenza di oggetto fra ricorso e reclamo risultano essere la condotta dell'impresa o dell'intermediario oggetto della contestazione dell'assicurato e le richieste formulate da quest'ultimo, rispettivamente, nei due atti*" (Decisione AAS n. 648/2026). In senso analogo, il Collegio ha ricondotto il requisito in esame alla necessità di una "*sostanziale simmetria*" tra reclamo e ricorso, rilevando che il ricorso può ritenersi ammissibile soltanto quando la resistente sia stata posta "*preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta*". L'eventuale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio e comportare la delimitazione del perimetro della domanda esaminabile alle sole pretese già sottoposte alla resistente (Decisione AAS n. 462/2026). Va sottolineato che non risulta rinvenibile nel reclamo alcuna doglianza relativa al mancato pagamento della fattura relativa al noleggio dell'automobile e, tutto ciò, ha privato l'impresa della possibilità di incardinare un confronto sul punto con la ricorrente prima della presentazione del ricorso. Ferma restando l'inammissibilità del ricorso per superamento della competenza per valore dell'Arbitro, anche tale parte della domanda andrebbe in ogni caso dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA